

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIX LEGISLATURA

---

n. 11

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 15 marzo 2023)

### INDICE

MAIORINO ed altri: sull'eradicazione del muffone dall'isola del Giglio (4-00105) (risp. PICHETTO FRATIN, <i>ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica</i> ) Pag. 119	
MENIA: sulla creazione di un ospedale italiano a San Paolo del Brasile (4-00147) (risp. TRIPODI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	123
PATTON: sulla certificazione ambientale delle stufe ad accumulo realizzate <i>in loco</i> (4-00097) (risp. PICHETTO FRATIN, <i>ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica</i> )	124
STEFANI: sull'insediamento della criminalità organizzata in Veneto, anche in relazione alla vicenda del Comune di Eraclea (Venezia) (4-00226) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	128

---

MAIORINO, PIRRO, DI GIROLAMO, NATURALE, DE ROSA, GUIDOLIN. - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

a seguito della decisione dell'ente parco nazionale dell'arcipelago Toscano di eradicare, tramite abbattimento, i circa 40 mufloni presenti sull'isola del Giglio al costo esorbitante di 378.925 euro, sostanzialmente quasi 10.000 euro per ogni animale abbattuto, sono state sollevate forti critiche da parte dei cittadini, delle associazioni e di vari esperti e scienziati. La notizia è finita sui tutti i telegiornali, sui quotidiani nazionali e su alcune testate internazionali. Il parco sostiene che il muflone rappresenta una minaccia per la biodiversità e per l'agricoltura dell'isola e, dunque, lo ha classificato come "specie alloctona invasiva" da eradicare in linea con gli obiettivi prefissi dalla strategia per la biodiversità dell'Unione europea;

il progetto "Life Lets'Go Giglio", attualmente in corso sull'isola del Giglio, è co-finanziato dalla UE tramite il programma "Life" per un totale di 1.593.035 euro e i beneficiari del progetto sono l'ente parco, la ditta privata Nemo S.r.l. e il dipartimento di Biologia dell'università di Firenze. La Regione Toscana risulta essere un *partner* del progetto, senza beneficiare di fondi. In un'intervista a "la Repubblica" del 25 marzo 2021 il presidente del parco, Giampiero Sammuri, ha ammesso che non esisterebbe alcuno studio condotto *in loco* che accerti il livello d'incidenza del muflone né sull'ambiente, né sull'agricoltura. In assenza di una sua comprovata incidenza negativa non è legale classificare l'animale come "invasivo", seppure "alloctono";

si evidenzia che i regolamenti europei e la normativa nazionale prevedono che solo le specie alloctone per le quali è dimostrabile un impatto negativo possono essere eradicate, di conseguenza l'eradicazione dei mufloni del Giglio sembra avvenire in violazione del regolamento UE n. 1143/2014 e della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 4);

l'ISPRA, in una sua opinione al riguardo, ha sottolineato diversi anni fa che il parco ha il diritto di intraprendere l'eradicazione del muflone se, come previsto dai regolamenti, sia in possesso dei dati scientifici che ne dimostrino l'invasività. Di tale studio scientifico non esistono tracce. La scelta sembra contraddire inoltre le conclusioni di molti altri studi, incluso

uno condotto dal parco stesso nel 2009 all'isola d'Elba insieme al dipartimento di Biologia dell'università di Firenze, in cui si evince come il muflone tenda a minimizzare il suo impatto sulla vegetazione rendendolo praticamente innocuo. Secondo l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, infatti, la presenza del muflone costituisce un problema solo superando i 30 individui per ettaro, mentre al Giglio insistevano solamente circa 40 mufloni su una superficie di oltre 2.100 ettari;

in 19 anni, lasso significativo di tempo, il parco ha erogato la somma irrisoria di 400 euro di risarcimenti per danni alle viticole, contro i quasi 400.000 euro ottenuti dalla UE attraverso il progetto per eradicare l'animale. Gli esigui risarcimenti da quando il muflone è evaso da una tenuta privata nel 1999, a quando il parco ha presentato il progetto "Life Lets'Go Giglio" nel 2018, danno un quadro preciso dell'assenza di danni agli agricoltori;

nonostante una massiccia opposizione dei cittadini e delle associazioni, e le loro richieste per un confronto diretto con l'ente parco, occasione per approfondire possibili soluzioni alternative, in data 22 ottobre 2021 il parco ha dato il via agli abbattimenti;

a seguito di molteplici denunce da parte delle associazioni, ha poi sospeso gli abbattimenti e virato sul metodo delle catture e delle traslocazioni degli animali in vari centri di recupero per animali selvatici e rifugi per l'Italia, dove verranno sterilizzati;

nell'agosto 2022 la prestigiosa rivista scientifica "Diversity" ha pubblicato uno studio condotto da un consorzio di università e laboratori genetici italiani e francesi in cui viene riconosciuta l'unicità genetica del gruppo di mufloni presenti al Giglio. Secondo gli autori dello studio, il muflone del Giglio dovrebbe essere preservato anziché eradicato, poiché la sua eradicazione minerebbe la biodiversità, anziché preservarla. L'ente parco non ha commentato lo studio e sembra intendere perseguire con le traslocazioni e le sterilizzazioni degli animali. Seppure eticamente la traslocazione e la sterilizzazione degli animali possa sembrare una soluzione migliore al loro abbattimento, dal punto di vista scientifico non fa alcuna differenza se l'animale si estingue per abbattimento o per sterilizzazione; in entrambi i casi il patrimonio genetico di questo gruppo di animali andrà perduto per sempre e nessuna sanzione o condanna futura potrà porre rimedio;

si sottolinea che i mufloni presenti al Giglio furono portati sull'isola nel 1955 come parte di un progetto di salvaguardia e ripopolamento della specie e furono attentamente selezionati per la loro purezza fenotipica e genotipica da alcuni dei massimi zoologi mondiali. In assenza di pecore domestiche, il muflone al Giglio è rimasto fenotipicamente e genotipicamente puro, a differenza della Sardegna, Corsica e Cipro, dove l'animale ha dato seguito a degli incroci che hanno depauperato il suo patrimonio ge-

netico. L'eradicazione del muflone del Giglio equivarrebbe pertanto ad un disastro ambientale, ragione per cui alcune associazioni animaliste hanno recentemente sporto denuncia contro l'ente parco;

al quadro complesso si aggiunge la recente decisione della Regione Toscana di rilasciare nuovi permessi di caccia per abbattere 37 mufloni sull'isola del Giglio. Il rilascio dei permessi di caccia denota un disallineamento strategico, nonché la mancata comunicazione e coordinamento tra i due enti sulle modalità operative di svolgimento del progetto europeo, di cui sono entrambi *partner* e le sue finalità risultano poco chiare all'opinione pubblica. In virtù della scoperta dell'unicità del patrimonio genetico puro, alcune associazioni hanno diffidato in questi giorni il presidente della Regione, Eugenio Giani, invitandolo a porre in essere l'immediata revoca dei permessi di caccia. Ad oggi questi animali rari sono protetti unicamente dallo scudo dei cittadini attivi animalisti che stanno presidiando l'isola da settimane. Considerando l'assenza di prove della natura invasiva del muflone sulle biocenosi e sulle coltivazioni dell'isola, considerando inoltre le recenti scoperte scientifiche riguardo la purezza genetica del muflone,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi presso le sedi di competenza al fine di sospendere l'eradicazione del muflone al Giglio e giungere alla revoca immediata dei permessi di caccia per l'abbattimento nonché bloccare con effetto immediato la sterilizzazione degli animali catturati e traslocati;

se risulti un utilizzo improprio dei fondi pubblici europei e se si intenda intraprendere ogni opportuna iniziativa volta a fare chiarezza sul progetto "Life Lets'Go Giglio" circa le finalità e le azioni strategiche, in osservazione del quadro normativo europeo e dell'art. 9 della Costituzione.

(4-00105)

(21 dicembre 2022)

RISPOSTA. - Innanzitutto, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, il muflone è una specie cacciabile, ad esclusione della popolazione sarda, nonché classificata come specie alloctona al di fuori dell'areale sardo, essendo stato introdotto durante il secolo scorso per scopi venatori in diverse aree italiane. Inoltre, l'attuale quadro normativo (e segnatamente l'articolo 2 della legge n. 157 del 1992 così come modificato dalla legge n. 221 del 2015) e le principali linee guida internazionali in materia prevedono che la gestione delle specie alloctone, in particolare nelle isole, sia finalizzata all'eradicazione o comunque al control-

lo delle popolazioni, al fine di tutelare la biodiversità di questi ecosistemi. Infine, il decreto ministeriale 19 gennaio 2015 classifica solo la popolazione sarda dei mufloni come parautoctona, mentre tutti gli altri nuclei della specie presenti sul territorio nazionale, compreso quello dell'isola del Giglio, peraltro di recentissima origine, sono da considerarsi alloctoni.

Ciò premesso, si specifica che il parco nazionale dell'arcipelago Toscano ha attivato l'eradicazione del muflone nel quadro di un ampio e organico programma di conservazione, finanziato con un progetto Life, ovvero progetti di conservazione sottoposti ad una rigidissima selezione e validazione. Nello specifico, il progetto Life "LetsGoGiglio" include svariate azioni di riqualificazione naturalistica, di cui l'eradicazione del muflone non è che un tassello. Il progetto è promosso dal parco nell'ambito delle attività istituzionali di conservazione, ed è ritenuto idoneo da questo Ministero, dall'ISPRA e dall'Unione europea. Il progetto ha avuto ampio consenso dalla comunità scientifica per le positive ricadute, come si evince, ad esempio, da una lettera di sostegno della prestigiosa istituzione mondiale IUCN.

Per quanto riguarda le valutazioni di natura scientifica, non ci sono elementi per affermare che il programma dell'ente parco incida sulla biodiversità dell'isola del Giglio. Infatti, lo studio pubblicato nel 2022 richiamato nell'interrogazione (Barbato et al.), fa risalire la presenza della popolazione di mufloni nell'area al trasferimento di capi provenienti o dagli allevamenti presenti a Miemo (Pisa), o di capi provenienti in parte dalla Sardegna ed in parte dalla Germania, avvenuto intorno al 1955 e, pertanto, conferma la natura alloctona e di recente origine della specie, espressa in normativa.

Secondo quanto indicato dall'ISPRA, le caratteristiche di purezza fenotipica e genotipica delineate in tale studio sono riferite ad un'operazione di caratterizzazione genetica della popolazione sarda di muflone (peraltro anch'essa di origine antropogena) non esaustiva, in quanto effettuata su un campione estremamente ridotto. Pertanto, è ragionevole escludere un significato adattativo delle caratteristiche rilevate, più probabilmente connesse ad un effetto "collo di bottiglia" generico causato da una progressiva riduzione della presenza di capi, o alla selezione sui fondatori inizialmente introdotti nell'isola.

Inoltre, recentemente (settembre 2022), a seguito della pubblicazione dello studio "Islands as time capsules for genetic diversity conservation: the case of the Giglio island mouflon" sul portale MDPI e la nota di Corradino Guacci, presidente della Società italiana per la storia della fauna, che mettono in dubbio le tempistiche, la necessità e le basi scientifiche dell'eradicazione dei mufloni dall'isola del Giglio attuata dal parco, un gruppo di prestigiosi ricercatori (Folco Giusti di Massa, Juan Herrero, Sandro Lovari, Pier Giuseppe Meneguz, Silvano Toso e Francesco Dessì Fulgheri) ha ritenuto opportuno evidenziare ulteriormente con una nota al presidente

del parco e di Federparchi Giampiero Sammuri l'opportunità dell'eradicazione del muflone dall'isola.

Atteso quanto esposto, l'attività di controllo del muflone al Giglio, finanziata da un progetto unionale Life Natura, è in linea con l'attuale quadro normativo nazionale e con le raccomandazioni della convenzione di Berna.

*Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

PICHELTO FRATIN

(9 marzo 2023)

---

MENIA. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

a San Paolo del Brasile esistono ospedali di diverse nazionalità: sono presenti, ad esempio, l'ospedale tedesco "Oswaldo Cruz", l'ospedale giapponese, l'ospedale portoghese, l'ospedale sirio-libanese, l'ospedale israelitico "Albert Einstein"; invece, non è presente un ospedale italiano;

San Paolo è la città più "italiana" fuori dall'Italia, con oltre 20 milioni di abitanti, di cui almeno la metà vanta ascendenti italiani;

l'antico ospedale "Umberto I", fatto costruire dal Governo italiano con fondi in parte pubblici e in parte donati da privati, era l'ospedale più moderno dell'America Latina all'inizio del '900, arrivando ad avere oltre 500 letti e venendo considerato un'eccellenza nella formazione di medici e nella maternità fino agli anni '70, essendo l'unico ospedale di San Paolo che garantiva assistenza gratuita alla popolazione. Tuttavia, problemi di gestione portarono al fallimento della struttura ospedaliera nel 1993. I magnifici padiglioni, abbandonati per 30 anni, sono stati acquistati nel 2020 da un gruppo alberghiero francese, che li ha trasformati in un *hotel* di lusso, semplicemente ristrutturando tutto l'ospedale e riconvertendolo;

esiste un progetto di costruzione di un ospedale italiano a San Paolo, a cui gli ex consoli generali Michele Pala e Filippo La Rosa avevano lavorato intensamente, individuando un terreno nella zona nord della città e possibili finanziatori per la costruzione della struttura. Tuttavia, da tempo la collettività italiana non ha più notizie del progetto, che parrebbe essersi arenato,

si chiede di sapere quali notizie risultino in proposito al Ministro in indirizzo e quali siano comunque gli intendimenti, tenendo presente che

la creazione di un ospedale italiano sarebbe oltremodo utile, se non indispensabile, alla comunità dei connazionali di San Paolo, contando la stessa tra i suoi membri migliaia di anziani che hanno bisogno di cure ospedaliere e che, molto spesso, non possono permettersi piani di salute privati e sono costretti ad appoggiarsi su una struttura pubblica locale di scarsissima qualità.

(4-00147)

(12 gennaio 2023)

RISPOSTA. - Non risultano iniziative concrete per la realizzazione di un nuovo ospedale italiano a San Paolo. Dopo la chiusura dell'ospedale "Umberto I", realizzato in un'epoca storica diversa, alcuni membri della collettività italiana hanno sporadicamente e molto genericamente sollevato l'ipotesi di un'iniziativa privata, senza mai tuttavia presentare al consolato generale alcun vero progetto.

Qualora in futuro dovesse concretizzarsi tale ipotesi, il Ministero naturalmente valuterà, nei limiti delle proprie competenze, la possibilità di sostenerne la realizzazione.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

TRIPODI

(14 marzo 2023)

---

PATTON. - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030;

l'articolo 4 detta principi generali in tema di rivisitazione dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione;

l'allegato IV definisce un quadro comune dei requisiti tecnici minimi che devono rispettare gli impianti a fonti rinnovabili destinati al riscaldamento e al raffrescamento, differenziando per impianti che accedono a incentivi o che non vi accedono;

in particolare, per quanto riguarda i generatori di calore alimentati a biomassa l'allegato prevede che l'accesso agli incentivi pubblici sia subordinato a: a) nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186; b) in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione energetica ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto;

considerato che:

il decreto ministeriale n. 186 del 2017 stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili e individua le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione;

le stufe ad accumulo progettate e costruite sul posto (stufe ad olle) nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15544 non sono contemplate tra le categorie di generatori di calore che possono essere oggetto di certificazione ambientale e pertanto rimangono escluse dagli incentivi di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021;

le stufe ad olle, tradizionalmente considerate molto efficienti e rispettose dell'ambiente, sono dimensionate secondo il fabbisogno di riscaldamento dei locali cui vengono asservite e vengono progettate e costruite in relazione alle caratteristiche del luogo e ai dati relativi al camino e al tiraggio;

la loro efficacia, anche sotto il profilo emissivo, deriva direttamente dalla caratteristica di poter accumulare nel girofumi il calore sviluppato dalla combustione ottimale di una carica di legna e di cederlo all'ambiente da riscaldare nell'arco di 12 o 24 ore;

ogni singola stufa ad accumulo viene attentamente progettata secondo la norma UNI EN 15544 e fedelmente costruita sul posto da esperti fumisti, abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, come esemplare unico, ottimizzato rispetto alle peculiarità dell'edificio che la ospita;



non esiste una norma europea o italiana che standardizzi il metodo di prova delle stufe ad accumulo realizzate sul posto, come invece accade per camini chiusi, inserti a legna per i quali si fa riferimento alla UNI EN 13299;

il fatto che il decreto ministeriale n. 186 del 2017 non abbia contemplato le stufe ad accumulo costruite artigianalmente sul posto non significa però che esse abbiano prestazioni emissive peggiori delle categorie di apparecchi certificabili e lo dimostrano diversi studi, condotti anche presso il laboratorio TUV dell'università di Vienna, che hanno dimostrato come gli apparecchi realizzati secondo le norme citate siano in grado di raggiungere prestazioni emissive e di rendimento che soddisfano i requisiti per l'ottenimento delle 4 stelle secondo il decreto ministeriale;

diversamente da quanto previsto dalle norme per le altre tipologie di apparecchi a legna, per le quali il periodo di prova corrisponde con quello di funzionamento a regime, le prove in laboratorio delle stufe ad accumulo hanno riguardato tutta la durata della combustione, comprendendo anche i periodi maggiormente inquinanti dell'accensione e dello spegnimento, che influiscono molto negativamente sul dato delle emissioni medie rilevate in quanto, in quei periodi transitori, gli apparecchi non funzionano a regime;

tenuto conto che:

l'efficienza di questi impianti è stata presa in considerazione dalla Provincia di Trento che, con la delibera n. 1642 del 16 settembre 2022, ha modificato il regolamento di edilizia sostenibile disponendo l'esclusione delle stufe ad olle e ad accumulo costruite sul posto dagli obblighi di dotazione della certificazione ambientale e, nel contempo, prescrivendo la progettazione e l'installazione secondo la norma UNI EN 15544;

in Austria, per esempio, le stufe ad accumulo realizzate seguendo la norma e determinati protocolli costruttivi, possono fregiarsi dell'etichetta verde a testimonianza della riconosciuta qualità di funzionamento con elevati rendimenti e basse emissioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda prevedere una deroga per le stufe ad accumulo costruite sul posto secondo la norma UNI EN 15544, che rappresentano una realtà artigianale antichissima, con una costante evoluzione tecnologica che ne ha migliorato le già eccellenti prestazioni energetiche ed emissive: la deroga consentirebbe a questa tipologia di impianti di poter accedere agli incentivi fiscali; in caso contrario il sistema produttivo trentino, in particolare, subirebbe un grave danno per le inevitabili chiusure delle piccole aziende, la perdita della maestria degli appassionati artigiani e della loro utilissima produzione.

(4-00097)

(15 dicembre 2022)

RISPOSTA. - L'interrogazione verte sulla possibilità di riconoscere una deroga per le stufe ad accumulo costruite sul posto secondo la norma UNI EN 15544, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso agli incentivi pubblici destinati agli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il combinato disposto dell'articolo 29 e dell'allegato IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sulla promozione delle fonti rinnovabili, prevede che l'accesso agli incentivi per i generatori di calore a biomassa sia subordinato al conseguimento di un determinato livello di prestazioni energetico-ambientali, in particolare in termini di emissioni in atmosfera riguardo il particolato, ossidi di azoto e il monossido di carbonio. In particolare, nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, la concessione di benefici è subordinata al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità "4 stelle" o superiore, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186; in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità "5 stelle" ai sensi del medesimo decreto, che rappresenta il livello massimo della scala.

Se dunque la *ratio* della disposizione è favorire e accelerare l'installazione di impianti caratterizzati da *standard* ambientali elevati, va effettivamente evidenziato che la procedura di certificazione e classificazione secondo quanto disposto dal decreto ministeriale n. 186 è stata delineata per impianti testati in laboratorio e prodotti in serie per il mercato e non, viceversa, per singole stufe quali quelle ad accumulo costruite *in loco*, di fatto "esemplari unici" realizzati in base alle caratteristiche dell'edificio, le quali, pertanto, non possono essere testate da un punto energetico ed emissivo.

Purtuttavia, tenuto conto che il decreto legislativo n. 199 del 2022 che, come noto, recepisce ed attua la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed è teso a favorire e accele-

rare l'installazione di impianti caratterizzati da elevate prestazioni ambientali, anche alla luce di determinate esperienze in alcune amministrazioni locali, che mirano ad includere ugualmente le stufe ad accumulo in bandi e provvedimenti di incentivazione regionali pur in assenza di certificazione ambientale ai sensi del decreto ministeriale n. 186 del 2017, le stesse potranno essere oggetto di valutazione e approfondimenti specifici sul tema, in relazione ad eventuali proposte di modifica normativa.

Si ritiene, infine, che una sede opportuna per operare le suddette valutazioni è costituita dal coordinamento tra amministrazione centrale, Regioni ed autorità tecniche competenti in materia di aria-ambiente, così come disciplinato dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010.

*Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

PICHELTO FRATIN

(9 marzo 2023)

STEFANI. - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che il Tribunale collegiale di Venezia ha firmato un provvedimento per il quale "le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante misure coercitive di controllo, quali l'obbligo di dimora nel territorio del Comune di dimora abituale indicato per gli stessi", provocando un effetto immediato: la scarcerazione del presunto *boss* dei Casalesi a Eraclea (Venezia) e nel Veneto orientale Luciano Donadio, che è di nuovo a casa a quattro anni dall'arresto del 19 febbraio 2019, quando la Procura distrettuale antimafia di Venezia, mettendo a segno una cinquantina di fermi smantellava una (presunta, al momento) organizzazione mafiosa capace di infiltrare i propri tentacoli tra affari economici e politica;

un dibattito arrivato alle battute finali: la sentenza è prevista entro l'estate, a fine di una corsa a tappe iniziata l'11 giugno 2020 e che si sarebbe dovuta concludere entro l'estate 2021;

l'istanza è stata accolta, considerando che il processo è giunto ormai alle fasi finali dell'istruttoria dibattimentale, con le ultime testimonianze;

un anno fa erano stati respinti i ricorsi presentati dagli imputati che hanno optato per il rito abbreviato: per loro la scarcerazione dovrebbe avvenire il 18 febbraio prossimo, sempre per decorrenza dei termini;

il processo complessivamente riguarda una quarantina di persone, con diverse accuse, tra cui l'aver favorito l'elezione dell'allora sindaco di Eraclea Mirco Mestre. Per questo il Comune nel 2019 è stato commissariato;

i reati contestati agli imputati vanno dalla rapina all'estorsione, dalla disponibilità illegale di armi ai legami mafiosi con Casal di Principe. Donadio ha liquidato le accuse nei suoi confronti come "leggende metropolitane";

è paradossale che venga consentito a imputati per associazione mafiosa di tornare proprio nei territori nei quali avrebbero gestito operazioni illecite;

il rischio è quello di vanificare anni di lavoro di indagine, oltre a lasciare il territorio e l'economia veneta senza una tutela vera dalle aggressioni della criminalità organizzata. Da troppo tempo gli organici della giustizia sono insufficienti e quanto è accaduto ne è una evidenza lampante,

si chiede di sapere cosa il Governo stia facendo per arginare il problema dell'insediamento della criminalità organizzata nelle imprese, nella società e nella politica e in particolare nel territorio e nell'economia veneti.

(4-00226)

(14 febbraio 2023)

RISPOSTA. - Dalla nota estesa in data 2 marzo 2023 dal presidente della Corte di appello di Venezia si è appreso che il procedimento penale cui si riferisce l'atto di sindacato ispettivo, contrassegnato dal n. 10106/2019 R.G.N.R. e dal n. 1037/2020 R.G. Dib., proviene dal decreto che dispone il giudizio emesso nei confronti di 45 imputati (di cui 14 in stato di custodia cautelare) in data 5 febbraio 2020 dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, con prima udienza fissata innanzi al Tribunale di Venezia in composizione collegiale per l'11 giugno 2020. Altri 22 imputati hanno deciso di essere giudicati con il rito abbreviato e sono stati condannati con la sentenza emessa in data 11 novembre 2020 dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia e confermata dalla Corte di appello di Venezia il 26 gennaio 2022, avverso la quale 21 imputati hanno proposto ricorso per Cassazione la cui celebrazione è prevista per il 21 aprile 2023.

I reati contestati ai 45 imputati sono quelli previsti e puniti dagli artt. 416-bis, 416-ter, 629, comma 2, 644, 628, comma 2, 605, 648-bis, 640,

416-bis.1 e 453 del codice penale, dagli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967, 216 e 217 della legge fallimentare e 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, così come specificamente enunciati nei capi d'imputazione da A1 a J5 del citato decreto che dispone il giudizio. Alcuni degli imputati sono accusati di essere promotori, organizzatori e dirigenti di un'associazione di tipo mafioso radicata nel territorio del comune di Eraclea e altrove, in collegamento operativo con dirigenti del *clan* dei Casalesi. Tra gli imputati vi è un ex sindaco di Eraclea, cui è ascritto il reato previsto e punito dall'art. 416-ter del codice penale, un direttore di filiale di un istituto di credito cui è ascritto il reato previsto e punito dall'art. 416-bis e un soggetto appartenente alle forze dell'ordine cui è ascritto il reato previsto e punito dagli artt. 615-ter e 416-bis.1 del codice penale.

Si sono costituiti parti civili in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno con l'Avvocatura dello Stato, la Regione Veneto, la Città metropolitana di Venezia, il Comune di Eraclea, le organizzazioni sindacali CISL e CGIL, l'associazione Libera e altre singole persone offese.

Il dibattimento si è sviluppato, sino alla data del 2 marzo 2023, lungo 110 udienze, svoltesi per l'intera giornata nell'aula *bunker* di Mestre in ragione di un'udienza alla settimana.

Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale si è adoperato efficacemente, con la collaborazione delle parti, a tenere udienza anche nel difficile periodo della persistenza della pandemia (ossia quello immediatamente successivo alla sospensione *ex lege*). Le udienze d'istruzione dibattimentale sono calendarizzate, con l'ultimazione dell'esame dei testi ammessi su richiesta dei difensori degli imputati, fino alla fine del mese di marzo 2023, mentre le successive udienze dei mesi di aprile e maggio saranno dedicate alla discussione delle parti, cui seguirà la camera di consiglio e la decisione, entro la fine del mese di maggio.

Il numero dei testimoni e delle persone esaminate ai sensi degli artt. 210 e 197-bis del codice di procedura penale, su richiesta dell'accusa e delle difese, è stato assai elevato. Del pari il numero di conversazioni oggetto di intercettazione ambientale e telefonica, di cui è stata richiesta e ottenuta dalle parti la trascrizione, è stato particolarmente rilevante.

Sono intervenuti, nel corso del dibattimento, alcuni periodi di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale, sia per impedimento di alcuni imputati sia per impedimento di un difensore. È stata poi adottata dal Tribunale di Venezia in composizione collegiale in data 13 giugno 2022 l'ordinanza di sospensione dei termini ai sensi dell'art. 304, comma 2, del codice di procedura penale, stante la sussistenza dei presupposti di legge per il caso di dibattimenti particolarmente complessi.

Gli imputati erano sottoposti a misura cautelare custodiale sino alla data del 7 febbraio 2023, allorquando il Tribunale di Venezia in composizione collegiale ha adottato, ai sensi dell'art. 299, comma 3, ultima parte, del codice di procedura penale (e quindi procedendo di ufficio per coloro che non avevano presentato specifica istanza), l'ordinanza di sostituzione della misura in atto con quella dell'obbligo di dimora nel territorio del comune indicato da ciascuno degli imputati, con le correlative prescrizioni di non allontanarsi dal territorio di tale comune senza l'autorizzazione del giudice procedente e di presentarsi alla stazione dei Carabinieri competente per territorio per le indicazioni relative al luogo in cui fissavano l'abitazione.

Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale si è determinato come innanzi indicato in relazione a un'istanza presentata dalla difesa di 2 imputati (padre e figlio), sottoposti entrambi alla custodia in carcere, che ha richiesto la liberazione per decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, quindi con riferimento al termine comprensivo delle sospensioni stabilite dallo stesso articolo. Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale non ha riconosciuto la scadenza del termine massimo così come sostenuto dalla difesa, poiché ha ritenuto che dovesse essere computato anche il periodo di sospensione *ex lege* stabilito dall'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale ha specificamente statuito sui termini di cui agli artt. 303 e 308 del codice di procedura penale e che non può essere collocato nell'ambito del termine massimo previsto dall'art. 304, comma 6, perché non ricompreso nelle fattispecie indicate.

Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, sotto altro profilo, ha inteso però apprezzare la valenza del decorso del prolungato periodo di custodia in carcere, pari a 3 anni nella fase dibattimentale cui si aggiungeva quasi un altro anno per la fase delle indagini preliminari, e dell'ormai quasi conclusa istruzione dibattimentale, riesaminando alla luce di ciò le esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento applicativo e l'adottabilità di una diversa misura idonea. Richiamata la permanenza di esigenze cautelari, in relazione alla natura, alla pluralità e alla gravità delle contestazioni, ha valutato l'obbligo di dimora come misura cautelare idonea a soddisfare le residue esigenze. Infatti ha ritenuto che gli imputati detenuti, in numero di 14, potessero essere tutti adeguatamente controllati nei luoghi dove sono ampiamente conosciuti, ossia nei comuni di dimora e nei luoghi di lavoro e di frequentazione. Non altrettanto sarebbe avvenuto con un provvedimento impositivo del divieto di dimora in un determinato luogo, essendo in questo caso gli imputati liberi di collocarsi in contesti territoriali diversi, ove non erano conosciuti né altrettanto controllabili.

L'ordinanza emessa in data 7 febbraio 2023 dal Tribunale di Venezia in composizione collegiale risulta essere stata impugnata dinanzi al Tribunale di Venezia in funzione di giudice del riesame sia dal pubblico ministero sia dai difensori, con udienza camerale in corso di fissazione.

Sulla scorta di tutto quanto sinora passato analiticamente in rassegna, non pare che si possa riconoscere nella vicenda alcun profilo di rilievo disciplinare a carico dei magistrati del Tribunale di Venezia che stanno procedendo alla trattazione del procedimento penale.

Su di un piano più generale, deve essere a questo punto rilevato che la Prefettura di Venezia nella nota estesa in data 24 febbraio 2023 ha sottolineato che "a seguito della scarcerazione di Donadio Luciano, del figlio Adriano e di altri 12 imputati, su ordinanza (...) emessa dal Tribunale di Venezia (...) nell'ambito del p. p. n. 10106/19 RGNR DDA - n. 1037/20, relativo all'operazione At Last nei confronti del clan dei Casalesi, i predetti sono stati sottoposti alla misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza. Al riguardo, si fa presente che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia ha comunicato che il 7 febbraio, alle ore 22,40 circa, è intervenuto il personale della Stazione Carabinieri di Eraclea e un'aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Donà di Piave presso la residenza di Donadio, in via Sarpi, poiché era stata segnalata l'esplosione di fuochi d'artificio. Nel corso dell'intervento è stato appurato che, prima dell'arrivo degli equipaggi presso l'abitazione di Donadio, erano state esplose 3 batterie di fuochi d'artificio per complessivi circa 240 colpi, per le quali sono state identificate, oltre a Donadio Luciano e al figlio Adriano, altre 13 persone (9 di origine campana, una siciliana e 3 della provincia di Venezia). Tra gli identificati è stato individuato M.L.F., autore materiale delle esplosioni, al quale è stata notificata, il successivo 15 febbraio, una violazione amministrativa al Regolamento delle attività civiche del Comune di Eraclea - titolo IV - quiete e sicurezza nelle aree urbane".

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(14 marzo 2023)

---